

TI_GERICHTE 34.2001.3 vom 12. Februar 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-02-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2001.3

FR: TI_GERICHTE 34.2001.3 du 12 février 2002

IT: TI_GERICHTE 34.2001.3 del 12 febbraio 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 24

mesi." (doc. _) 2.4. Secondo l'art. 26 cpv. 2 LPP " L'istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l'assicurato riscuote il salario completo." Si tratta in concreto di una norma di coordinamento nel tempo che persegue lo scopo di evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava (DTF 123 V 199 e 120 V 61; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b). La disposizione di applicazione di cui all'art. 27 OPP 2 precisa, inoltre, che l'istituto di previdenza può differire il diritto a prestazioni di invalidità fino all'esaurimento del diritto all'indennità giornaliera se: " L'assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliera dell'assicurazione contro le malattie che ammontino almeno all'80 per cento del salario di cui è privato, e se le indennità giornaliera sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro." Se questi presupposti non sono adempiuti cumulativamente, il fondo di previdenza non può differire il pagamento della rendita, anche se da ciò ne deriva un sovrindennizzo. Inoltre il diritto alla rendita di invalidità può essere differito solo se le disposizioni interne dell'istituto di previdenza (statuti, regolamento) lo prevedono espressamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b e dottrina ivi citata; SZS 1998 pag. 393; cfr. M. Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206). Secondo la giurisprudenza, inoltre, le indennità giornaliera finanziate in ragione di oltre il 50% dal salariato stesso non possono essere prese in considerazione come reddito che permette di ridurre le prestazioni di previdenza o di differirle (SZS 1996 p. 48). 2.5. In proposito, l'art. 13.1. del Regolamento di previdenza della _____ stabilisce che " Art. 13 Rendita di invalidità Il diritto alla rendita è tuttavia differito fino a quando la persona assicurata percepisce un'indennità giornaliera, nella misura minima dell'80% del salario perso, da parte di un'assicurazione malattia, al cui finanziamento il datore di lavoro ha contribuito nella misura minima del 50%." (doc. _) Ora, dal chiaro tenore della suesposta disposizione regolamentare emerge che l'istituto di previdenza ha inteso introdurre la possibilità di differimento del pagamento della rendita di invalidità conformemente al disciplinamento legale dianzi menzionato unicamente nel caso di versamento di indennità giornaliera da parte di un assicuratore malattia, non invece in concomitanza con indennità versate dall'assicurazione contro gli infortuni. Poiché secondo la ricordata giurisprudenza il diritto al differimento deve essere previsto chiaramente ed espressamente, la fondazione di previdenza convenuta non può pertanto differire il diritto

alla rendita dovuta a _____ avvalendosi delle indennità giornaliere percepite dall'assicuratore contro gli infortuni (cfr. anche RAMI 1994 p. 172 consid. 3a). 2.6. Per quanto riguarda invece la seconda obiezione della _____ relativa al termine di attesa di 24 mesi previsto dall'art. 3.6. del Regolamento (cfr. consid. 2.3), va rilevato che nella previdenza obbligatoria, richiamato il principio per cui la LPP prevede delle disposizioni minime a cui non si può derogare a sfavore degli assicurati, il TFA ha già avuto modo di stabilire l'illegalità di una simile disposizione in quanto incompatibile con l'art. 26 LPP (cfr. DTF 118 V 35 consid. 2b/cc; cfr. anche SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 58 consid. 2d). Nell'ambito della previdenza obbligatoria, la convenuta non ha pertanto diritto di versare la prestazione dopo un termine d'attesa di 24 mesi. _____ ha, quindi, diritto di percepire la parte obbligatoria della prestazione dal 1. marzo 1996. La parte della rendita relativa alla previdenza sovraobbligatoria, invece, va erogata a partire dal 1. marzo 1997, come da regolamento. In tal caso infatti il fondo è libero di stabilire il termine di decorrenza della rendita, in quanto non è vincolato alle disposizioni minime (art. 6 LPP e art. 49 cpv. 2 LPP). Il termine di 24 mesi previsto dall'art. 3.6 del Regolamento è quindi conforme alla legge.

2.7 Infine, l'assicurata chiede gli interessi di mora del 5% dal 1. marzo 1996. Al proposito, si rileva che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ambito delle assicurazioni sociali gli interessi moratori non sono dovuti, salvo disposizione legale contraria (DTF 119 V 132; 117 V 131). Per quanto concerne tali interessi, in materia di previdenza professionale ed in modo particolare di prestazioni previdenziali, contrariamente a quanto previsto in materia di contributi (art. 66 cpv. 2 LPP; DTF 119 V 134; SZS 1990 p.161) la LPP è silente. Il Tribunale federale ha tuttavia deciso che in caso di versamento tardivo di una prestazione di libero passaggio gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 133; 116 V 112). In tal caso va applicato innanzitutto il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nel caso in cui la questione non è stata disciplinata nel regolamento, torna applicabile l'articolo 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l'interesse dovuto ammonta al 5% annuo. Gli statuti possono tuttavia prevedere un tasso inferiore (DTF 119 V 134). L'entrata in vigore della LPP non ha infatti messo in discussione la regolamentazione applicabile precedentemente (DTF 115 V 37), quando gli assicurati erano vincolati all'istituto di previdenza da un contratto innominato (sui generis), il contratto di previdenza (il quale si distingue dai rapporti di lavoro e da quelli assicurativi). In effetti non è determinante, a questo riguardo, il fatto che i rapporti giuridici inerenti la previdenza obbligatoria, che si basano essenzialmente sul diritto pubblico federale, non siano generalmente considerati di natura contrattuale (DTF 119 V 134, 115 V 98; Riemer, op. cit. pp. 99-100). Per quel che concerne invece l'assicurazione sovraobbligatoria, il rapporto giuridico tra gli assicurati e la fondazione è di natura contrattuale (contratto innominato; DTF 115 V 99; Riemer, op. cit., p. 101/102). Gli interessi di mora sono inoltre dovuti anche in caso di prestazione di invalidità (Stauffer, op. cit., p. 27; STFA non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia). Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l'obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.). La decorrenza degli interessi si stabilisce in virtù dell'art. 105 cpv. 1 CO (DTF 119 V 133 consid. 4) e quindi " il debitore in mora al pagamento d'interessi o alla corresponsione di rendite o al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale". Nel caso di specie la petizione è datata 5 gennaio 2001. Gli interessi di mora del 5% sulle prestazioni d'invalidità

arretrate possono pertanto essere riconosciuti solo da tale data. 2.8 Visto l'esito della procedura l'assicurata, assistita da un legale, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 1 500 (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262; cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I). Di conseguenza la decisione di ammissione all'assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.